



## **PROTOCOLLO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER L'UTILIZZO DEL LOGO DELLA DIOCESI DI IVREA**

### **ART. 1 – FINALITÀ**

1. Con il presente Protocollo vengono determinati i criteri e le modalità di concessione del patrocinio nonché dell'utilizzo del logo della DIOCESI DI IVREA (di seguito Diocesi).

### **ART. 2 – DEFINIZIONE DI PATROCINIO**

1. Il patrocinio rappresenta una forma di sostegno morale e una manifestazione di apprezzamento da parte della Diocesi ad un'iniziativa di terzi valutata rilevante e meritevole per le finalità culturali, artistiche, scientifiche e pastorali perseguite.
2. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione ad apporre sui materiali relativi all'iniziativa, il logo della Diocesi unitamente alla dicitura "Con il patrocinio della Diocesi di Ivrea".
3. Il patrocinio è concesso in riferimento alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative, sebbene analoghe o affini, né può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente la richiesta dovrà essere formulata volta per volta.
4. Essendo di natura morale, la concessione del patrocinio non comporta per la Diocesi alcun vincolo di carattere economico ed alcuna responsabilità giuridica nei confronti del soggetto richiedente.
5. La Diocesi è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione dell'iniziativa oggetto del patrocinio che rimarrà interamente a carico del soggetto patrocinato.

### **ART. 3 – UTILIZZO DEL LOGO DELLA DIOCESI**

1. Il soggetto patrocinato è autorizzato a riprodurre il logo della Diocesi su tutti i materiali promozionali dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio (ad es. inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, link a pagina web, etc.). È altresì autorizzata la divulgazione attraverso organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, etc.).
2. Il soggetto patrocinato, per i fini di cui al precedente punto, dovrà inviare tempestivamente alla Diocesi tutta la documentazione relativa allo svolgimento dell'iniziativa ove si faccia menzione del patrocinio concesso e appaia il logo dell'Ente. La Diocesi si riserva la possibilità di richiedere modifiche all'impostazione grafica.
3. È vietata la riproduzione e l'uso del logo della Diocesi per fini diversi da quelli dell'iniziativa patrocinata.

### **ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare del patrocinio sia persone fisiche che giuridiche, pubbliche o private.

## ART. 5 – REQUISITI OGGETTIVI ED ESCLUSIONI

1. Il patrocinio è concesso di norma ad iniziative senza fini di lucro, realizzate nel territorio della Diocesi, rilevanti per la comunità locale e coerenti con le finalità culturali e pastorali dell'Ente medesimo.
2. Il patrocinio della Diocesi potrà essere concesso anche ad iniziative aventi scopi commerciali e/o lucrativi, qualora l'iniziativa proposta risulti di particolare rilevanza per la comunità locale e per i fini perseguiti, e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) devoluzione di fondi in beneficenza, con esatta indicazione, al momento della domanda di patrocinio, delle quote destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento;
  - b) realizzazione di interventi a favore della Diocesi, di strutture e/o enti aventi finalità sociali, culturali, pastorali, educative, artistiche, sportive e/o scientifiche, e/o dei cittadini residenti nel territorio della Diocesi con esatta descrizione, al momento della richiesta di patrocinio, dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
  - c) iniziative caratterizzate dalla collaborazione con strutture e/o enti aventi finalità sociali, culturali, pastorali, educative, artistiche, sportive e/o scientifiche;
  - d) iniziative che prevedono il coinvolgimento di esperti o personalità di rilievo nell'ambito di attività sociali, culturali, pastorali, educative, artistiche, sportive e/o scientifiche.
3. Non potranno essere ammesse ai fini della valutazione per la concessione del patrocinio le domande relative a iniziative non coerenti con le finalità istituzionali della Diocesi.
4. La Diocesi dichiarerà la decadenza dal patrocinio senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta:
  - a) qualora le modalità di svolgimento dell'evento o di comunicazione dello stesso risultino di fatto difformi da quelle indicate nella richiesta di patrocinio e autorizzate dalla Diocesi in base ai criteri individuati nel presente Protocollo;
  - b) qualora le modalità di svolgimento dell'evento o di comunicazione dello stesso siano sconvenienti o possano arrecare un danno d'immagine per la Diocesi;
  - c) qualora il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa patrocinata senza aver ottenuto il preventivo assenso da parte della Diocesi;
  - d) per gravi motivi, e comunque a giudizio insindacabile della Diocesi.

## ART. 6 – MODALITÀ E TEMPI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La richiesta per la concessione del patrocinio deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa. La Diocesi a tal fine mette a disposizione sul proprio sito web [www.diocesivrea.it](http://www.diocesivrea.it) il presente Protocollo ed il modulo di richiesta per la concessione del patrocinio.
2. La richiesta, sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, deve contenere:
  - a) i dati relativi all'Ente, Associazione, o altra persona giuridica o fisica che richiede il patrocinio;
  - b) copia del documento di identità del sottoscrittore;

- c) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, corredata di tutti i particolari: luogo, durata (data di inizio e di conclusione), natura, modalità di svolgimento, finalità perseguite;
  - d) i destinatari dell'iniziativa;
  - e) la dichiarazione se trattasi di iniziativa con finalità lucrativa o non lucrativa;
  - f) l'indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo;
  - g) l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici o privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio, la sponsorizzazione e/o la collaborazione ai fini dell'iniziativa;
  - h) la dichiarazione di essere in regola con tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge;
  - i) lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione richiedente;
  - j) in presenza di iniziative con scopo di lucro, informazioni comprovanti una o più delle condizioni indicate nel precedente art. 5, comma 2.
3. La valutazione della richiesta verrà effettuata solo in presenza della documentazione completa, debitamente compilata. Nei casi in cui la domanda risulti irregolare e/o la documentazione incompleta, la relativa richiesta non avrà seguito.
4. La concessione del patrocinio non implica l'assunzione di costi a carico della Diocesi e non crea il presupposto per la concessione di contributi; la Diocesi potrà valutare, di volta in volta, se apportare il proprio contributo organizzativo e/o economico all'iniziativa.

#### ART. 7 – ONERI FISCALI E TRIBUTARI

1. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrative che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti.

#### ART. 8 – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO

1. Qualora il patrocinio o il logo della Diocesi vengano utilizzati impropriamente, in assenza di provvedimento di concessione, oppure in violazione alle disposizioni di cui al presente Protocollo, la Diocesi si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine con richiesta di risarcimenti dei danni eventualmente subiti.

---

Per persa visione ed accettazione integrale del presente Protocollo.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Il richiedente

---

Firma leggibile / timbro